

(Proposta del GDL museo unico, Novembre 2013)

CONVENZIONE

tra la Repubblica e Cantone Ticino
(rappr. dal Consiglio di Stato)

e

Fondazione Museo d'Arte Cantone Ticino e Città di Lugano, con sede a Lugano
(rappr. dal Consiglio di Fondazione)

Preambolo:

preso atto della volontà della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito detto Cantone) e della Città di Lugano (di seguito detta Città) di unire il Museo Cantonale d'Arte e il Museo d'Arte di Lugano in un'unica struttura denominata Museo d'Arte, Lugano, gestita dalla "Fondazione Museo d'Arte Cantone Ticino e Città di Lugano" con sede a Lugano (di seguito chiamata Fondazione);

considerato come una gestione integrata dei due musei comporterà numerosi vantaggi, in particolare un rafforzamento delle istituzioni attraverso l'unione delle competenze e un'ottimizzazione delle risorse finanziarie e di quelle umane;

considerato come la Città ed il Cantone intendano sostenere il progetto culturale del nuovo Museo d'Arte mediante contributi finanziari forfettari regolari, conformemente alle norme di cui al presente accordo;

riconosciuta pertanto la necessità per il Cantone da un lato e per la Fondazione dall'altro di regolare le reciproche relazioni al fine di chiarire i rapporti e le relative aspettative in merito a compiti e finanziamento;

ritenuto che tale impostazione viene pure regolata dalla Città di Lugano e dalla Fondazione mediante separata convenzione;

visti gli statuti della Fondazione, che costituiscono parte integrante della presente;

viene stipulata la seguente

C O N V E N Z I O N E:

OBIETTIVI GENERALI E PRESTAZIONI

Art. 1 Obiettivi generali.

I progetti artistici e culturali della Fondazione ossequiano le finalità indicate negli statuti ed il Cantone ne ha il pieno rispetto.

Nell'interesse precipuo del Cantone, la Fondazione procede:

- alla valorizzazione ed allo studio del patrimonio artistico del Cantone Ticino ed al sostegno della produzione artistica locale di qualità;
- alla gestione, alla conservazione, alla valorizzazione ed allo studio della collezione d'arte di proprietà del Cantone, nonché delle opere in deposito (come da inventario);
- all'acquisizione in nome e per conto del Cantone di opere d'arte di qualità da destinare alle collezioni di proprietà della stessa;
- all'esposizione al pubblico di opere d'arte di interesse locale, nazionale e internazionale;
- all'organizzazione di manifestazioni culturali (esposizioni temporanee, conferenze, ecc.) ed alla partecipazione ad iniziative promosse da terzi;
- alla collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative e visive con scopi di interesse pubblico;
- a svolgere un ruolo di consulenza per il Cantone nell'ambito della tutela, dello studio e della valorizzazione del proprio patrimonio artistico.

Art. 2 Inventario.

La Fondazione gestisce e aggiorna l'inventario delle opere d'arte di proprietà del Cantone e di quelle in deposito e lo mette a sua disposizione.

Art. 3 Conservazione e cura delle opere d'arte.

La Fondazione procede ad una corretta conservazione delle opere di proprietà del Cantone e di quelle in deposito, garantendone i necessari interventi di restauro.

Art. 4 Acquisizioni.

La Fondazione incrementa la collezione del Cantone tramite nuovi acquisti, donazioni, lasciti e accogliendo depositi.

La Fondazione arricchisce la collezione anche con opere significative dei maggiori artisti ticinesi.

Art. 5 Esposizione permanente.

La Fondazione valorizza la collezione ed il patrimonio che custodisce attraverso l'esposizione delle opere in una mostra permanente.

Art. 6 Esposizioni temporanee

Nell'ambito delle sue attività la Fondazione realizza regolarmente delle mostre temporanee che facciano anche riferimento alla produzione artistica locale.

Art. 7 Promozione dell'attività.

La Fondazione incrementa il proprio pubblico attraverso una mirata strategia di comunicazione e di promozione.

Art. 8 Mediazione culturale

La Fondazione sviluppa una strategia di mediazione culturale volta ad incrementare la sensibilità del pubblico nei confronti della cultura artistica.

Art. 9 Sponsorizzazioni.

La Fondazione si adopera nella ricerca di contributi provenienti da terzi per il finanziamento delle proprie attività.

MODALITA' DI PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 10 Messa a disposizione della collezione

Il Cantone mette gratuitamente a disposizione della Fondazione la propria collezione di opere d'arte senza trasferimento di proprietà. La Fondazione ne può disporre unicamente entro i limiti definiti dalla presente Convenzione e dagli statuti della Fondazione.

Art. 11 Acquisto di opere d'arte.

In nome e per conto del Cantone la Fondazione procede all'acquisto di opere d'arte entro i limiti di credito fissati dalla presente Convenzione.

Se il Cantone acquista direttamente nuove opere d'arte ne informa la Fondazione affinché questa ne possa disporre nell'ambito della sua missione.

Art. 12 Lasciti o donazioni di opere d'arte.

La Fondazione non può ricevere lasciti o donazioni di opere d'arte in nome proprio e per proprio conto.

Sentita la sua Commissione scientifica preavvisa al Cantone l'accettazione di lasciti o donazioni.

Art. 13 Prestiti o depositi di opere d'arte.

Il Cantone accetta prestiti o depositi di opere d'arte con il preavviso o su proposta della Fondazione.

La Fondazione può stipulare contratti di prestito o di deposito in nome proprio solo se questi non comportano oneri particolari o condizioni aggiuntive per il Cantone.

Art. 14 Gestione di prestiti o di depositi.

Prestiti e depositi di opere d'arte vengono gestiti dalla Fondazione.

Prestiti e depositi di opere d'arte i cui contratti sono stati stipulati dal Cantone vengono gestiti dalla Fondazione con l'accordo di comodanti e deponenti.

Art. 15 Prestito a terzi di opere d'arte .

Con le dovute garanzie e unicamente nell'ambito della sua missione, la Fondazione può cedere in prestito a terzi le opere d'arte di proprietà del Cantone.

Per il prestito a terzi di opere in deposito occorre il consenso del deponente.

Art. 16 Proprietà degli immobili e delle infrastrutture.

Il Cantone mette a disposizione della Fondazione a titolo gratuito tutti i locali, uffici amministrativi e spazi espositivi attualmente occupati dal Museo Cantonale d'Arte in via Canova a Lugano e quelli al LAC nel rispetto della "Convenzione tra il Cantone Ticino e la Città di Lugano per la messa a disposizione e la gestione degli spazi espositivi presso il LAC del 14 settembre 2010", nonché i depositi necessari alla corretta conservazione delle opere non esposte e si assume tutti i costi di gestione degli stessi.

Tutte le infrastrutture già in dotazione del suddetto Museo (arredamento, infrastrutture tecniche ed informatiche) rimangono di proprietà del Cantone e vengono date in comodato alla Fondazione che ne avrà la necessaria cura. La manutenzione ordinaria è a carico della Fondazione, quella straordinaria a carico del Cantone.

Art. 17 Personale.

Compatibilmente con le risorse finanziarie a sua disposizione la Fondazione si avvale di personale qualificato in numero adeguato a cui assicura condizioni d'impiego analoghe a quelle previste dal Cantone per i suoi dipendenti.

La Fondazione adotta un regolamento interno dei dipendenti volto a regolare le norme di assunzione, i diritti ed i doveri dei dipendenti, le classi di stipendio e la fine del rapporto di lavoro.

Art. 18 Pubblicità al sostegno.

Sulle pubblicazioni e sul materiale di diffusione pubblicitario ed informativo viene richiesta la dicitura "Con il sostegno della Repubblica e Cantone Ticino".

Art. 19 Archiviazione.

La Fondazione provvede autonomamente alla corretta archiviazione dei propri documenti aventi valore archivistico. Essa gestisce i documenti in maniera ordinata, sistematica e razionale, garantendo in particolare la disponibilità, l'integrità, la protezione e la sicurezza dei dati raccolti, adottando le necessarie misure organizzative.

Art. 20 Protezione dei dati.

La Fondazione garantisce la protezione dei dati, in particolare quella di comodanti, donatori e benefattori in genere, tranne nel caso in cui costoro desiderino essere resi noti al pubblico.

OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

Art. 21 Piano strategico quadriennale.

La Fondazione dovrà elaborare ogni quattro anni un piano strategico e finanziario per l'insieme delle sue attività. Dal documento dovranno emergere tutte le possibili fonti di finanziamento siano esse pubbliche o private, così come la totalità delle spese previste per la gestione del Museo d'Arte, Lugano.

Art. 22 Fondo di compensazione dei rischi

La Fondazione si impegna a raggiungere e mantenere un equilibrio finanziario alla fine di ogni periodo quadriennale. A tal fine la Fondazione si impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi.

Art. 23 Preventivi, rendiconti e rapporti

Ogni anno la Fondazione fornirà al Cantone, tramite il DECS, i seguenti documenti:

- il rapporto di attività annuale, i conti ed i bilanci;
- il rapporto di revisione.

Art. 24 Contributi finanziari.

La Fondazione si impegna a sollecitare ogni possibile contributo finanziario pubblico o privato lecito.

La Fondazione è direttamente beneficiaria dei sussidi pubblici o privati. I sussidi sono esclusivamente destinati al raggiungimento degli scopi della Fondazione e non possono essere devoluti a terzi.

FINANZIAMENTO

Art. 25 Montante forfettario.

Conto tenuto della partecipazione al finanziamento della Città, il Cantone si impegna a versare alla Fondazione un contributo annuale forfettario per il raggiungimento dei suoi scopi volto ad una parziale copertura delle spese inerenti la gestione della Fondazione e del Museo d'arte. Il montante è destinato a coprire le prestazioni descritte nella presente Convenzione. Viene considerata la gestione ordinaria che comprende le spese del personale e le spese per beni e servizi. A questo scopo ogni anno e per la durata intera di questa convenzione il Cantone mette a disposizione della Fondazione un montante globale fisso iscritto nel preventivo dello Stato di complessivi CHF xxxxxx. Il montante forfettario è versato dal Cantone all'inizio di ogni anno d'esercizio entro la fine del mese di gennaio.

Art. 26 Montante specifico aggiuntivo per l'acquisto di opere d'arte.

In aggiunta al montante forfettario il Cantone definisce un montante specifico da destinare all'acquisto di nuove opere d'arte per l'arricchimento della collezione di sua proprietà. Per ogni anno e per la durata intera di questo contratto questo specifico importo ammonta a CHF xxxxxx. L'importo viene versato all'inizio di ogni anno d'esercizio entro la fine del mese di gennaio. Se il Cantone procede direttamente all'acquisto di opere d'arte, il relativo costo non può incidere sull'importo annuale da assegnare alla Fondazione per il medesimo scopo.

Art. 27 Montante specifico aggiuntivo per mostre.

In aggiunta al montante forfettario il Cantone definisce un montante specifico per le attività espositive ed altre manifestazioni culturali. Per ogni anno e per la durata intera di questo contratto questo importo specifico ammonta a CHF xxxxxx. L'importo viene versato all'inizio di ogni anno d'esercizio entro la fine del mese di gennaio.

Art. 28 Rincaro.

Lo Stato, nella definizione dell'importo forfettario globale e di quelli aggiuntivi, tiene conto annualmente dell'evoluzione dei prezzi al consumo (rincaro).

Art. 29 Risultati d'esercizio.

Il risultato d'esercizio della Fondazione è determinato dal saldo tra i costi totali (inclusi gli ammortamenti ed i costi per la costituzione del fondo interno per la compensazione dei rischi) ed i ricavi totali dell'anno di riferimento. Eventuali eccedenze positive d'esercizio devono essere destinate ad un fondo di compensazione dei rischi per la gestione delle attività della Fondazione. Eventuali eccedenze negative d'esercizio sono coperte tramite un prelevamento di pari importo dal suddetto fondo.

Art. 30 Valutazione dell'adempimento del contratto.

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, sulla base della documentazione che la Fondazione è tenuta a fornire secondo l'art. 22 della presente Convenzione, redige entro il 30 giugno di ogni anno, la prima volta il 30 giugno 2016, un rapporto di resoconto all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica di tutti gli obiettivi e compiti definiti agli articoli precedenti.

Art. 31 Misure di risparmio.

Misure di risparmio generali approvate dallo Stato mediante decreto legislativo non possono di principio intaccare né il montante globale forfetario, né quelli specifici aggiuntivi per l'intera durata del contratto. Le parti possono tuttavia negoziare una riduzione fino ad un massimo del 5% del montante annuale forfetario e di quelli specifici.

Art. 32 Diritto di accesso agli atti contabili.

Al Consiglio di Stato ed agli uffici da esso delegati viene garantito l'accesso a tutti i documenti contabili.

Art. 33 Durata e modifica della Convenzione.

La presente Convenzione è valida per il periodo quadriennale dal 1.1.2015 al 31.12.2019. Se la convenzione non viene disdetta con un preavviso di due anni, si ritiene automaticamente rinnovata per un ulteriore quadriennio. Durante il periodo di validità ogni modifica dovrà essere concordata fra le parti.

Art. 34 Modifica degli scopi o fine della Fondazione.

Nel caso in cui gli obiettivi della Fondazione non possano più essere perseguiti, le parti si accordano sui passi da intraprendere di concerto con il Comune di Lugano

Art. 35 Contenzioso.

Un eventuale contenzioso relativo alla Convenzione viene gestito prioritariamente da una Commissione di mediazione costituita da un rappresentante del Cantone, da un rappresentante della Fondazione e da un mediatore scelto di comune accordo da Cantone e Fondazione. Nel caso in cui la Commissione non riuscisse a raggiungere un accordo, è data la competenza delle Autorità amministrative.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Il Cancelliere:

Per il Consiglio di Fondazione

Il Presidente: Il membro:

Allegato:

Statuto della "Fondazione Museo d'Arte Cantone Ticino e Città di Lugano";